



*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

**TRIBUNALE DI RAGUSA**

**SEZ. LAVORO**

(RG 1541/2024)

**MEMORIA DIFENSIVA**

**PER**

Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, l'**I.I.S. "G. Galilei - T. Campailla" di Modica**, in personale del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., giusta nota di patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 48213 del 27.06.2024 (**all. 1**), dalla Dott.ssa Viviana Assenza e dal Dott. Dario Carlo Roberto Giunta, rispettivamente, Dirigente e Funzionario dell'Ufficio in intestazione, con domicilio telematico eletto alla p.e.c. [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it), depositata nei registri del Ministero della Giustizia;

**Nel ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**promosso da**

**Candiano Enrico**, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Vernuccio;

\*\*\*

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in seno alle Graduatorie di III fascia del personale A.T.A. della provincia di Ragusa, relativamente ai profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore scolastico.

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, [dariocarloroberto.giunta@istruzione.it](mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it)



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: [usprg@istruzione.it](mailto:usprg@istruzione.it) - PEC: [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it) - [www.rg.usr.sicilia.it](http://www.rg.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

In questa sede, si duole dell'attribuzione di punti 0.6 in ragione d'anno - in luogo del punteggio di punti 6 in ragione d'anno - per il servizio militare svolto, non in costanza di rapporto, tra il 16.04.2007 e il 15.04.2009.

Con il presente atto si costituisce l'Amministrazione scolastica deducendo la destituzione in fatto e la carenza di pregio in diritto delle affermazioni fatte da parte ricorrente per le seguenti ragioni

### IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso di parte avversaria è infondato nel merito.

La premessa da cui muovere il ragionamento è costituita dalla diversa valutazione del servizio militare prestato in costanza o non in costanza di rapporto.

Tale distinzione, tutt'altro che irragionevole, poggia sull'esigenza, facilmente intuibile, di compensare - con un punteggio maggiore - il servizio militare prestato in costanza di rapporto, atteso che solo questo tipo di servizio è causa di sospensione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla volontà del cittadino. Diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento in danno di tutti coloro che abbiano prestato servizio nell'interesse della Nazione.

Tale tesi è stata accolta da numerose sentenze del Giudice Amministrativo, le quali, di conseguenza, hanno ritenuto legittimo il D.M. vigente *ratione temporis* nella parte in cui attribuisce un punteggio diverso a seconda che si versi nella prima o nella seconda delle circostanze sopra menzionate.

Da ultimo, il T.A.R. Lazio, sez. III bis, sent. 8253/2021 (**all. 3**) ha, testualmente, statuito che <<Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, [dariocarloroberto.giunta@istruzione.it](mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it)



Via Giordano Bruno n° 2 - 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: [usp.rg@istruzione.it](mailto:usp.rg@istruzione.it) - PEC: [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it) - [www.rg.usr.sicilia.it](http://www.rg.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

*discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento>>.*

Prima ancora, il Consiglio di Stato, sez. VI, con sent. 2743/2020 (**all. 4**), così si pronunciava: *<<In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione>>.*

Dunque, la questione è già stata abbondantemente affrontata dalla giurisprudenza che, ormai da tempo, sulla scorta dell'evidente esigenza di non penalizzare i soggetti che, già in rapporto con la P.A., siano tenuti ad assolvere l'obbligo di servizio militare, ha riconosciuto la legittimità della distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio non prestato in costanza di rapporto e, di conseguenza, l'operato dell'Amministrazione.

Ragionando *a contrario*, ossia equiparando le due situazioni, si creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra chi, per propria volontà e non in costanza di rapporto, abbia prestato servizio presso l'Amministrazione militare e chi, invece, nella medesima situazione, abbia prestato servizio presso qualsiasi altra amministrazione dello Stato, ancorché entrambe siano diverse da quella scolastica.

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, [dariocarloroberto.giunta@istruzione.it](mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it)



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: [usp.rg@istruzione.it](mailto:usp.rg@istruzione.it) - PEC: [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it) - [www.rg.usr.sicilia.it](http://www.rg.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

In ultima analisi, occorre ricordare che codesto Ill.mo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione (Tr. RG, sez. lav., sent. 866/2023), rigettando il ricorso di parte ricorrente, sulla base delle seguenti motivazioni.

Premettendo quanto disposto dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare), alla stregua del quale, di regola, il servizio militare è valutato allo stesso modo del servizio svolto nell'ambito di un impiego civile presso enti pubblici, codesta Ill.ma Sezione ha affermato la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, atteso che il predetto servizio è oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio. Per contro, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la citata disposizione non statuisce che il servizio militare prestato non in costanza di rapporto debba essere valutato alla stregua del servizio prestato nel profilo in relazione al quale il candidato propone domanda.

Infatti, fermo quanto sinora esposto, è dirimente una fondamentale considerazione, evidenziata anche dalla citata sentenza: non è in discussione la valutabilità del servizio militare, ma il punteggio ad esso attribuibile, ove prestato non in costanza di rapporto.

In particolare, tutte le pronunce – che, per quanto di seguito si evidenzia, risultano essere inconferenti – censurano la mancata previsione, da parte dell'Amministrazione, della valutabilità del servizio militare.

Tuttavia, non è questo il caso che oggi viene posto al giudizio di codesto Ill.mo Tribunale.

Il D.M. n. 89/2024, infatti, coerentemente con quanto statuito dall'art. 2050 del C.O.M., prevede la valutabilità del servizio militare, determinando il relativo punteggio.

Pertanto, per ipotesi, alla stregua delle pronunce citate da parte ricorrente, il D.M. n. 89/2024 non sarebbe illegittimo.

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, [dariocarloroberto.giunta@istruzione.it](mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it)



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: [usp.rg@istruzione.it](mailto:usp.rg@istruzione.it) - PEC: [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it) - [www.rg.usr.sicilia.it](http://www.rg.usr.sicilia.it)





## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

Cosa diversa, invece, è il *quantum* di punteggio al quale parte ricorrente ritiene di avere diritto. Ma tale punteggio, così come determinato in ricorso, non trova fondamento né nel citato art. 2050, né nel D.M. n. 89/2024.

Pertanto, la differenza di punteggio, in considerazione della costanza o meno del rapporto, prevista dal predetto D.M., non si pone in contrasto con alcuna norma di rango primario, anzi, si manifesta equa e ragionevole, secondo le motivazioni precedentemente esposte.

Conclusivamente, nella denegata ipotesi in cui il ricorso di parte ricorrente dovesse trovare accoglimento, si richiede che codesto Ill.mo Tribunale tenga conto, ai fini della pronuncia sulle spese, dell'assoluta legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, la quale ha pedissequamente applicato quanto previsto dal D.M. n. 89/2024.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, quanto affermato dalla ricorrente appare del tutto privo di fondamento giuridico e, per tali ragioni, il Ministero convenuto precisa le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto per i motivi sopra esposti ovvero con qualsivoglia statuizione.

Con piena vittoria di spese ex art. 152 bis delle disp. att. del c.p.c.

Si allegano, i seguenti documenti:

- 1) nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 48213 del 27.06.2024;

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, [dariocarloroberto.giunta@istruzione.it](mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it)



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: [usp.rg@istruzione.it](mailto:usp.rg@istruzione.it) - PEC: [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it) - [www.rg.usr.sicilia.it](http://www.rg.usr.sicilia.it)





*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

- 2) D.M. n. 89/2024;
- 3) T.A.R. Lazio, sez. III bis, sent. 8253/2021;
- 4) Consiglio di Stato, sez. VI, con sent. 2743/2020.

**La Dirigente**

*Viviana Assenza*

Riferimenti: Dario Carlo Roberto Giunta, 0932 - 658824, [dariocarloroberto.giunta@istruzione.it](mailto:dariocarloroberto.giunta@istruzione.it)



Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811

E-mail: [usp.rg@istruzione.it](mailto:usp.rg@istruzione.it) - PEC: [usprg@postacert.istruzione.it](mailto:usprg@postacert.istruzione.it) - [www.rg.usr.sicilia.it](http://www.rg.usr.sicilia.it)

